

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



# CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI

diretto da  
Oreste Cagnasso e Luciano Panzani

II edizione

ESTRATTO

## CAPITOLO I

# LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

*di Fabio Cesare e Marina De Cesare*

Nel capitolo viene trattata l'apertura della procedura e la fase di esecuzione e amministrazione. Saranno illustrati i temi più critici dell'istituto, quali la liquidazione controllata senza beni, l'estensione al socio illimitatamente responsabile, le procedure familiari e la durata della procedura e il compenso del gestore e del liquidatore giudiziale.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** artt. 268-277 CCII.

**SOMMARIO:** **1.** Inquadramento e contesto normativo - **2.** Perimetro applicativo. - **3.** Legittimazione attiva e competenza. - **4.** La relazione del gestore-OCC. - **5.** Concorso e conversione di procedure. - **6.** L'apertura della liquidazione controllata. - **7.** Perimetro dei beni e dei diritti oggetto della liquidazione controllata - **8.** Effetti dell'apertura della liquidazione controllata, i soci illimitatamente responsabili, le procedure familiari, l'“esercizio d'impresa”. - **9.** La fase esecutiva. - **10.** Durata dell'esdebitazione. - **11.** Conclusioni.

## 1. Inquadramento e contesto normativo

La liquidazione controllata è l'erede della liquidazione del patrimonio disciplinata dalla l. n. 3/2012 della quale accoglie soluzioni emerse nella prassi applicativa.

La definizione dell'istituto fa trapelare la scelta sistematica del legislatore: la vecchia liquidazione del patrimonio, diventa liquidazione controllata, plasmata sulla sorella maggiore, la liquidazione giudiziale.

Il profilo nominalistico non è l'unica motivazione che induce a colmare le lacune dell'istituto in esame con le norme dell'erede del fallimento: anche la collocazione dell'istituto nel capo IX del Titolo V (artt. da 268 a 277 CCII), dedicato alla liquidazione giudiziale rimarca l'intento di disciplinare in modo omogeneo i due istituti tanto che in dottrina viene definita costola della

liquidazione giudiziale per evidenziare la correlazione tra la procedura minore e quella maggiore<sup>1</sup>.

Il rapporto di genere a specie tra la procedura liquidatoria maggiore e la procedura minore non è solo teorico. Il rimando delle norme disciplinanti la procedura maggiore induce a ritenere che, ove ricorra una lacuna nella liquidazione controllata, o anche quando una disciplina o un istituto non siano previsti, potranno applicarsi gli articoli della liquidazione giudiziale<sup>2</sup>, anche in mancanza di una norma di chiusura che richiama la disciplina maggiore<sup>3</sup>.

In ogni caso, sono molteplici i rimandi specifici: l'art. 270, comma 5 e il nuovo art 268, comma 5, CCII espressamente rinviano agli artt. 142 (in materia di beni sopravvenuti) e 143 (in tema di sostituzione processuale del debitore da parte del liquidatore e interruzione dei procedimenti pendenti), nonché agli artt. 150 e 151 (dedicati, rispettivamente, al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali e al concorso dei creditori).

A tal proposito si noti che il D.Lgs. n. 136/2024 ha previsto all'art 268 quinto comma l'applicazione diretta dell'art. 142, comma 2, CCII, ai sensi del quale “sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni”, con disposizione richiamata anche dal successivo art. 272, comma 3 *bis*, CCII.

In tal modo, coerentemente con la lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, sui cui ci si soffermerà più avanti, i beni sopravvenuti rientrano nel patrimonio della procedura a disposizione dei creditori entro il triennio per l'esdebitazione<sup>4</sup>.

Il sistema dovrà poi finalmente trovare una definitiva soluzione sul tema della natura successoria dell'istituto, ovvero sulla sua natura di segregazione patrimoniale, sul quale non sono state registrate al momento particolari riflessioni.

Mi pare che la tesi della successione tra patrimonio del debitore e quello della procedura possa essere definitivamente accantonata per l'impossibilità in capo al liquidatore giudiziale di ottenere un centro di imputazione fiscale autonomo, non previsto attualmente dalla legislazione tributaria e che esclude una soggettività autonoma della procedura rispetto al debitore.

---

<sup>1</sup> Cocco Francesca Monica, *Vademecum per la liquidazione controllata del sovraindebitato*, Il Fallimentarista, 23 novembre 2022.

<sup>2</sup> Cesare Fabio, *La liquidazione controllata*, [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 2023.

<sup>3</sup> Nigro Alessandro-Vattermoli Daniele, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2021.

<sup>4</sup> Manente Diego, Baessato Barbara, *La disciplina della crisi da sovraindebitamento*, Milano, gennaio 2022.

Ove si acceda alla tesi della separazione, se nel corso della procedura dovessero sopravvenire beni non appresi dal liquidatore, essi dovrebbero rimanere dunque nella disponibilità del debitore.

In questa evenienza dovrebbero prospettarsi due masse distinte, una precedente all'apertura del concorso intesa a soddisfare i creditori e un'altra costituita dai beni sopravvenuti, nella quale potrebbe rientrare la porzione di reddito destinata al sostentamento e i beni sopravvenuti stessi.

Se invece la liquidazione controllata dovesse essere inquadrata come fenomeno successorio, i beni sopravvenuti dovrebbero essere destinati alla liquidazione controllata, quindi, alla procedura, e alla massa.

La ricostruzione della liquidazione controllata come massa separata rispetto al patrimonio del debitore si pone in (ulteriore) eccezione con il principio della garanzia generica dell'art. 2740 c.c. Il debitore, infatti, risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo precise eccezioni disposte dal comma 2.

La procedura dovrebbe, pertanto, porsi come temporanea eccezione al principio della garanzia patrimoniale generica proprio perché prodromico all'esdebitazione, che ne costituisce la definitiva demolizione perché consacrato come diritto dall'art. 279 CCII.

Ove l'esdebitazione non dovesse essere accordata, la separazione patrimoniale della procedura verrebbe meno, e la garanzia patrimoniale generica riprenderebbe la sua estensione anche sul patrimonio del debitore formatosi dopo l'apertura del concorso.

Il D.Lgs. n. 136/2024 ha poi variato la fisionomia dell'istituto introducendo qualche asimmetria sistematica e recependo alcuni indirizzi giurisprudenziali. In sintesi: (i) viene esclusa la possibilità di aprire la liquidazione controllata senza beni su istanza del debitore, (ii) viene inserita, come suesposto, la possibilità di ricomprendere i beni sopravvenuti ribadita dall'art. 272, comma 3 *bis*, CCII, (iii) vengono dilatati i termini per il deposito delle insinuazioni al passivo e vengono meglio definite le modalità di deposito delle procedure regolatorie in chiave difensiva rispetto all'istanza dei creditori.

## 2. Ambito applicativo

La liquidazione controllata è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, *start-up* innovativa (d.l. n. 179 del 18/10/2012) e a ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1,

lett. c), CCII). Il codice delinea un sistema chiuso che ricomprende, in via residuale, nel sovraindebitamento tutti i soggetti non assoggettabili in astratto a una procedura liquidatoria specificamente individuata<sup>5</sup>.

Secondo un principio generale che prevede la preminenza delle procedure regolatorie (art. 7 CCII), la liquidazione controllata è dichiarata aperta solo se il debitore non ha presentato una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV (i.e. non ha effettuato l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi).

Presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il debitore o, ancora, come ritenuto da parte della giurisprudenza, quando il debitore versa in una situazione di “*pericolo di insolvenza*”<sup>6</sup> Per i soggetti privi di contabilità, potrebbe determinarsi qualche difficoltà nella focalizzazione dei flussi e di conseguenza dello squilibrio finanziario quale presupposto del sovraindebitamento. In simili situazioni, è sufficiente verificare l'inettitudine dei flussi reddituali rinvenibili dalle verifiche dei conti correnti a coprire le uscite per identificare uno stato di crisi, che ben potrebbe essere confermato da una esecuzione pendente a conferma del presupposto oggettivo.

La giurisprudenza ha indotto il requisito oggettivo dall'assenza di patrimonio utilmente liquidabile e dall'esistenza di precetti ed esecuzioni infruttuose, circostanze in grado di dimostrare che il debitore non ha più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni<sup>7</sup>.

### 3. Legittimazione attiva e competenza

Sono legittimati ad accedere alla liquidazione controllata il debitore stesso e il creditore (art. 268, comma 1, CCII).

Nella precedente formulazione la norma attribuiva legittimazione attiva anche al P.M., ma il D.lgs. n. 83/2022, che ha recepito la direttiva Insolvency, ha eliminato la legittimazione attiva dell'autorità inquirente: il riferimento all'art. 271 CCII è da considerarsi, infatti, un refuso<sup>8</sup>, per incompatibilità<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Relazione illustrativa al D.lgs. n. 14/2019.

<sup>6</sup> Trib. Bologna, 9 gennaio 2024.

<sup>7</sup> Trib. Genova, 28 agosto 2022.

<sup>8</sup> Trib. Milano 1° giugno 2023.

<sup>9</sup> Montanari Massimo, *Artt. 268-277 ccii*, in Maffei Alberti, *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, Milano, 2023, 2097; Porcari Anna, Rizzato Margherita e Prestia Caterina, Chiarparin Signorelli Francesco, *il sovraindebitamento e gli istituti riservati agli imprenditori sotto*

Mentre il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura anche quando è in stato di solo sovraindebitamento, per il creditore il CCII prevede la sussistenza di ulteriori condizioni: (i) il debitore dev'essere in stato di insolvenza; (ii) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore ad euro cinquantamila, quest'ultima essendo una mera condizione di procedibilità che può essere verificata d'ufficio anche tramite l'accesso ai registri descritti nell'art 42 CCII, ovvero le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, che la cancelleria dovrebbe acquisire d'ufficio<sup>10</sup>, (iii) anche in pendenza di procedure esecutive individuali<sup>11</sup>, requisito che integrerebbe una condizione di procedibilità dell'istanza di liquidazione controllata del creditore<sup>12</sup>.

È, dunque, onere del creditore far emergere inadempimenti o altri fatti esteriori in grado di dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La domanda del debitore non necessita della difesa tecnica, salvo quanto disposto dall'art. 271 CCII per il concorso di procedure; è invece necessaria l'assistenza dell'OCC, il quale (i) entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico del sovraindebitato deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante; (ii) a corredo del ricorso deve redigere una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda e che illustri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore (art. 269 CCII).

Si registrano orientamenti restrittivi sulla difesa tecnica: qualche pronuncia ha ritenuto inammissibile il deposito dell'istanza da parte del difensore<sup>13</sup>. Si tratta di un orientamento senz'altro errato, poiché affermare che la difesa tecnica non è necessaria non significa che essa renda inammissibile un ricorso. L'atto introduttivo raggiunge il suo scopo e non può essere dichiarato inefficace *ex art. 156 c.p.c.* anche se l'atto viene depositato dal difensore con la relazione del gestore allegata.

---

*soglia*, in Sanzo Salvatore (a cura di), *il codice della crisi dopo il d. lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, Bologna, 2022, 540; Cracolici Chiara-Curletti Alessandro, *Manuale delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. un percorso di soluzione responsabile nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Torino, 2023, 460.

<sup>10</sup> Trib. Lucca, 11 ottobre 2023

<sup>11</sup> Trib. Monza, 4 gennaio 2023.

<sup>12</sup> Cesare Fabio, *Le novità del CCI in materia di sovraindebitamento*, in *Il fallimentarista*, ottobre 2022.

<sup>13</sup> Trib. Grosseto, 18 settembre 2022.

Non pare comunque revocabile in dubbio che il ricorso debba essere depositato dal debitore senza difesa tecnica, ancorché qualche pronuncia ritenga che esso debba essere sottoscritto dal debitore e non dal solo OCC/Gestore<sup>14</sup>.

L'opportunità della difesa tecnica del difensore è anche condizione del controllo dell'OCC/gestore sulla documentazione a corredo della domanda. Infatti, mentre nella l. 3/2012, la documentazione minima da allegare al ricorso era ben specificata (*cfr.* art. 9, commi 2-3, l. 3/2012), il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prevede genericamente il deposito di un ricorso per l'apertura della procedura e si deve intendere che rimandi all'art. 39 CCII in tema di ricorso unitario, che definisce l'elenco dei documenti da allegare a tutti i ricorsi del CCII interessati dal procedimento unitario come la liquidazione controllata<sup>15</sup>.

La mancata previsione di un corredo documentale specifico e a pena di inammissibilità per l'istituto in esame potrebbe comportare la presentazione all'OCC di domande non idonee se il gestore deve attestare la "completezza" e "l'attendibilità" della documentazione; il rimando all'elenco documentale dell'art. 39 CCII, proprio perché generale non sembra applicabile al debitore-persone fisica, il che potrebbe generare qualche dubbio interpretativo.

Di più, mentre la l. 3/2012 prevedeva che la relazione dell'OCC fosse "particolareggiata", ovvero contenesse l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni o l'esistenza di atti del debitore impugnati, l'art. 269 CCII si limita a prevedere che la relazione contenga una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché l'esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La risposta va trovata proprio nella genericità delle disposizioni e nell'assenza di esplicite sanzioni processuali di inammissibilità per carenze documentali. Essa è dunque espressione della volontà del legislatore di snellire la procedura che, del resto, non può essere dichiarata inammissibile per la mancanza di documenti di pertinenza del debitore se l'istante è il creditore che non può avervi accesso. Si ritiene che ai fini della ammissibilità della domanda la verifica della documentazione prodotta riguardi il profilo probatorio<sup>16</sup>.

Pertanto, si potrebbe concludere che non esiste un corredo minimo documentale da produrre a pena di inammissibilità del ricorso, soprattutto perché nessuna norma commina l'arresto della procedura per carenze documentali e il

---

<sup>14</sup> Trib. Bologna, 27 settembre 2022.

<sup>15</sup> Trib. Verona, 20 settembre 2022; Trib. Salerno 1° febbraio 2024.

<sup>16</sup> Rana Giuseppe, *Il procedimento di apertura della liquidazione controllata*, in *Il Diritto Fallimentare delle Società*, febbraio 2023.

principio di conservazione degli atti processuali impone che le inammissibilità, così come le nullità, debbano essere espressamente comminate dalla legge come disposto dall'art. 156 c.p.c.

La competenza territoriale è disciplinata dalle regole del COMI (*Center of Main Interest*) disciplinato dall'art. 27 CCII.

Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza per le controversie che ne derivano è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Esso si presume coincidente con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

La presunzione di coincidenza del COMI con uno dei criteri di collegamento territoriale era stata evidenziata come assoluta nella relazione illustrativa al codice per evitare che vi fossero incertezze sul foro competente<sup>17</sup>

La giurisprudenza si è orientata per considerarla invece come relativa<sup>18</sup>, facendo leva sulla prevalenza della sostanza sulla forma elaborata in materia di COMI dalla giurisprudenza della Corte UE sul corrispondente art. 3 del regolamento CE 1346/2000, per il vero solo in materia di impresa e non di persone fisiche.

Lo spostamento della sede o della residenza entro l'anno del deposito del ricorso non determina un'alterazione della competenza territoriale che deve considerarsi radicata nel circondario del tribunale del COMI di partenza.

La regola, sancita dall'art. 28 CCII, originariamente non riguardava letteralmente la liquidazione controllata, ma il D.Lgs. n. 136/2024 ha inserito l'istituto che ci occupa all'interno dell'articolo, in modo che non si possa dubitare l'insensibilità dello spostamento infrannuale anche per la procedura minore.

#### 4. La relazione dell'OCC

La relazione dell'OCC riveste un contenuto informativo, valutativo e informativo.

Posto però che nel CCII mancava una norma come l'art. 15, comma 10, l. 3/2012 che permetteva all'organismo di composizione della crisi di accedere alle banche dati, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, la rappresentazione non poteva che essere orientativa e non definitiva, poiché andava meglio rappresentata dopo la definizione dello stato passivo, anche

---

<sup>17</sup> Ghignone, Filippo, *Commento ragionato alla riforma fallimentare*, 2019, 46.

<sup>18</sup> Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024, n. 9.

perché la definizione dello stato patrimoniale del debitore non senza margini di approssimazione non era funzionale all'apertura del concorso.

Sono state elaborate lodevoli e acute proposte<sup>19</sup> per consentire l'accesso alle banche dati in favore del gestore: si è proposto di ricorrere ai principi generali per permettere l'accesso all'anagrafe tributaria da parte dell'OCC perché possa essere considerata tuttora vigente la possibilità di accedere alle banche dati.

Il tema è a mio avviso di secondo momento per il passivo: la ricostruzione del patrimonio del debitore nella fase istruttoria è gioco-forza approssimativa e dovrà essere puntualizzata in seguito all'apertura. Diversamente concludendo, il tempo necessario per accedere alle informazioni dell'anagrafe tributaria costituirebbe un ulteriore costo e un ulteriore rallentamento della procedura non giustificato dai benefici di una piena ricostruzione, che ben può essere effettuata dopo la sentenza della liquidazione controllata. Anzi è il legislatore a imporre una rettifica dei crediti concorsuali dopo la sentenza a norma dell'art. 272 CCII che richiede al liquidatore giudiziale di aggiornare l'elenco dei creditori, il che presuppone che esso possa essere legittimamente incompleto nella domanda di apertura e nella relazione del gestore.

Ora il D.Lgs. n. 136/2024 ha previsto all'art. 65, comma 4 *bis*, CCII l'espressa possibilità di accesso all'anagrafe tributaria e ai sistemi di informazione creditizia pubblica da parte dell'OCC, il che può essere utile soprattutto per la ricostruzione dell'attivo e per la verifica degli atti di trasferimento effettuati dal debitore nel passato, posto che nei registri pubblici è tenuta traccia di tutti i rapporti negoziali del debitore.

L'istanza potrà essere presentata direttamente dal gestore, previa raccolta dell'autorizzazione del trattamento dei dati personali del debitore.

Il successivo decreto di esdebitazione può infatti essere reclamato ai sensi dell'art. 124 CCII dai creditori, come ormai chiarito dall'ultima riforma che ha modificato il Titolo V destinato alla disciplina dei gravami endoconcorsuali, rubricato liquidazione giudiziale e controllata. Dunque, nel caso in cui già nella fase della redazione della relazione l'OCC dovesse emergere una responsabilità del debitore in grado di escludere la successiva esdebitazione, sarebbe utile evidenziare ogni circostanza ostativa alla successiva procedura in modo da preparare il debitore e informare i creditori a riguardo così da consentire l'eventuale opposizione.

L'attività dell'OCC non è infine richiesta nel ricorso proposto da un creditore, poiché senza adeguati poteri e senza la collaborazione del debitore non è possibile per il gestore ricostruire il patrimonio del debitore, parte resistente.

---

<sup>19</sup> Limitone Giuseppe, *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, 2022, 50-53.

Il D.Lgs. n. 136/2024 ha inserito nuovi elementi nella relazione del gestore. Essa deve oggi prevedere l'indicazione della situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Pertanto, se la domanda è proposta dal debitore persona fisica è improcedibile se l'OCC non attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Se, invece, la domanda viene proposta da un creditore, solo l'incapienza certificata con la relazione del gestore, con allegati i documenti previsti dall'art. 283 CCII, può paralizzare la domanda: il debitore resistente può anche chiedere un termine per il deposito dell'elaborato del professionista se dimostra di aver depositato la richiesta di nomina del professionista dall'OCC, anche se è stato ritenuto che il debitore possa richiedere all'udienza fissata per l'apertura della procedura un termine<sup>20</sup>.

L'asimmetria appare evidente: il debitore incapiente non può accedere alla liquidazione controllata, ma se l'istanza è del creditore, la procedura diventa ammissibile e il debitore può bloccarla se certifica i requisiti dell'art. 283 CCII.

La scelta del legislatore sembra percorrere una via già tracciata da alcune pronunce di merito<sup>21</sup>, che prediligevano la via dell'efficienza rispetto a quella dell'esdebitazione, anche senza patrimonio da liquidare<sup>22</sup>.

Limitando la liquidazione controllata a chi dispone di un qualche attivo per i creditori, si frustrano tuttavia alcuni obiettivi del codice e si generano potenziali antinomie nel sistema.

E infatti l'art. 2, lett c), CCII prevede che possano accedere alle procedure destinate a sovradebitamento tutti i soggetti cui non sia destinata una specifica procedura concorsuale, in coerenza con la natura universalistica del codice, che non tollera di escludere posizioni soggettive dal suo ambito di applicazione.

Ora, i debitori privi di attivo potrebbero accedere in astratto all'istituto dell'“incapiente”, ma devono dimostrare di non essere in grado di produrre utilità, dirette o indirette, con cui pagare i creditori anche in prospettiva futura (art. 283 CCII), il che significa ... per il resto della vita lavorativa: la prova è diabolica e può rendere inammissibili la maggior parte delle richieste di esdebitazione immediata.

---

<sup>20</sup> Trib. Bologna, 27 giugno 2023.

<sup>21</sup> Trib. Palermo, 30 settembre 2022.

<sup>22</sup> App. Milano, 21 aprile 2023.

In più, vengono esclusi gli “immeritevoli” incapienti e coloro che hanno già avuto accesso all’istituto dell’art. 283 CCII, ammissibile una sola volta nella vita: questi soggetti non potranno accedere alla liquidazione controllata perché non hanno beni e non possono più utilizzare l’art. 283 CCII.

L’incoerenza diviene evidente se si considera che il debitore senza beni può attendere o stimolare l’istanza di un terzo e decidere di non sollevare l’eccezione di incapienza, così ottenendo l’apertura della procedura su impulso del creditore: quest’ultimo può infatti chiedere la liquidazione controllata senza beni, il debitore no.

La distonia appare ancor più solare alla luce della circostanza che la liquidazione controllata può essere richiesta “senza beni” da parte delle persone giuridiche prive dei requisiti dell’incapiente che non possono accedere all’esdebitazione *ex art.* 283 CCII, ma non dalle persone fisiche. Una simile disparità pone forse un tema di uguaglianza sotto il profilo dell’art. 3 Cost., soprattutto per quei soggetti che non avrebbero altre possibilità di accesso a istituti del codice della crisi. Non è infatti comprensibile perché l’imprenditore collettivo incapiente immeritevole e incapace di dimostrare l’assenza di prospettive di reddito futuro possa avere accesso alla liquidazione controllata e una persona fisica incapiente non potrebbe averla.

.....*Omissis*.....

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

